

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Latina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale richiesta ex art. 151 cpc

La sig.ra **Miracola Nadia**, nata a S. Agata di Militello (Me) il 22.08.1975, residente a Capri Leone (Me), c.da Pagaria, 8, c.f. MRCNDA75M62I199T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in calce al presente atto;

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via L. Pianciani, 32;
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Latina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Latina, via Legano, 34;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Pola, 11;
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona, Piazza XXIV Maggio, 1, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Roma, via dei Portoghesi, 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si deposita in uno al presente ricorso

Premessa

1. La ricorrente è stata assunta in data 15.09.2015 (**doc. 1**), con decorrenza dall'01.09.2015, quale docente di scuola secondaria di primo grado (classe A060 tipo posto sostegno) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. la stessa è stata assegnata, per l'anno scolastico 2015/2016, all'IPSSEOA "Pietro Piazza" di Palermo, giusta istanza di differimento (**doc. 2**) rispetto alla sede attribuita presso l'ambito di Cremona;
3. con ordinanza n. 241/2016¹ (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 4**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato

¹ Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega.

domanda di mobilità (**doc. 5**) indicando 100 ambiti e 40 province;

5. il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Cremona alla ricorrente pari a 73 punti, oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento (**doc. 6**);

6. con comunicazione del 31.08.2016 (**doc. 7**), alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0021 regione Lazio presso la provincia di Latina (quarantesima preferenza espressa);

7. in data 06.10.2016 ha proposto impugnazione (**doc. 8**) avverso il provvedimento di trasferimento;

8. nel bollettino pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 9**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) negli ambiti di Messina, così come in quelli di Palermo e Catania (**docc. 10-11**) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente senza che sia indicata alcuna precedenza.

È evidente come l'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia e provinciale di Cremona siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva, obbligando la ricorrente, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, a svolgere l'attività lavorativa in una sede lontanissima dalla propria residenza, con evidente ed ingiusto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonchè nocumento per il nascituro.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi il punteggio attribuitole; il tutto previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento in provincia di Latina che potrebbe comportare, per il futuro, uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Sull'assegnazione della sede.

È fuor di dubbio che la ricorrente, alla luce del punteggio attribuitole, 73 punti oltre 6 punti per il comune ricongiungimento, dovesse essere assegnata a Messina, ovvero in altro ambito più vicino alla propria residenza.

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia di residenza.

Non v'è dubbio che, nella specie, l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su

di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato.

Nel caso *de quo*, è evidente il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 12**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.

In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, Napoli, Napoli Nord, Taranto, Torino, Roma, Frosinone e Ferrara (**doc. 13-22**).

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, nonché dei vincitori del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle

sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi

assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

2. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell’08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione dell’art. 436 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all’art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni

di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima pronuncia della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

Pertanto, la ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente che è stata obbligata a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia: ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che per una docente è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno altri due lunghi anni, lontano dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

4. Risarcimento danni.

Tale situazione ha indubbiamente arrecato alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

A causa dell'illegittimo trasferimento a Latina, la ricorrente sarebbe costretta a trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento nè contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinerebbe un pregiudizio "irreparabile" per la sig.ra Miracola, atteso che i relativi effetti lesivi intaccherebbero non solo

la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente sarebbe costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Rischia di rimanere per anni lontana dalla propria famiglia; non solo dal marito, impossibilitato a seguirla a Latina per motivi lavorativi, ma anche e soprattutto dalla propria figlia minore.

La lontananza proprio dalla figlia, e dal nascituro, comporterebbe per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati dei minori, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale subirebbe gravi danni, atteso che risiede in provincia di Messina ed è stata trasferita nel Lazio.

Tale provvedimento, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe incontro alla mortificazione non solo della propria attività

professionale, ma anche del suo ruolo di moglie e soprattutto di madre.

È fin troppo evidente che il sistema automatizzato tanto sbandierato dal Ministero (cd. Algoritmo), del quale ad oggi non si conosce il funzionamento, ha evidenziato falle ed errori come quello commesso nel caso che ci occupa e, circostanza ancor più grave, non ha tenuto conto delle specifiche situazioni di ogni docente che sfuggono ad una mera e meccanica attribuzione di sede.

Per i suesposti motivi la sig.ra Nadia Miracola, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

- a. Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0021 Lazio provincia di Latina.
- b. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse, in base al punteggio attribuito.
- c. Ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Miracola ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
- d. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra Miracola Nadia quantificandoli in via equitativa.

e. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) assunzione di servizio presso l'IPSSEOA "Pietro Piazza" di Palermo; 3) Ordinanza 241/2016; 4) CCNI Mobilità 2016; 5) domanda di mobilità; 6) comunicazione punteggio; 7) comunicazione di assegnazione sede definitiva; 8) impugnazione trasferimento; 9) bollettino Usp di Messina; 10) bollettino Usp di Palermo; 11) bollettino Usp di Catania; 12) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016; 13) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 14) Tribunale di Napoli, ord. 17973/2016; 15) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 16) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35601/2016; 17) Tribunale di Taranto, ord. del 20.09.2016; 18) Tribunale di Torino Ord. del 02.11.2016; 19) Tribunale di Roma, ord. 125891/16; 20) Tribunale di Roma, ord. 125904/16; 21) Tribunale di Frosinone, ord. del 20.02.2017; 22) Tribunale di Ferrara, Ord. n. 356/17 del 28.02.2017.

Messina 02 marzo 2017

Avv. Giuseppe Minissale

Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta Miracola Nadia, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato in calce al ricorso sopra trascritto,

premesse che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento con riferimento alla graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali fase C del piano straordinario per la classe di concorso A060 posto sostegno;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù dell'assegnazione definitiva della sig.ra Miracola Nadia potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i

Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile
“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Miracola Nadia;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Miracola Nadia, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 02 marzo 2017

Avv. Giuseppe Minissale